

# ATTIVITA' BANCARIA E REATO DI USURA

## L'ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' (E LA PROSPETTIVA DELLA DIFESA)


## USURA: ELEMENTO SOGGETTIVO

**D O L O**  
**(ART . 43 C. P.)**

### COSCIENZA E VOLONTA'

- DI CONCLUDERE
- UN CONTRATTO  
DI FINANZIAMENTO
- CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE  
GLI INTERESSI PRETESI SONO  
SUPERIORI AL LIMITE LEGALE

**FINO AD OGGI**



**NESSUNA CONDANNA DEFINITIVA CIOE'  
IRREVOCABILE!**

## **CHI SONO I “SOGGETTI RESPONSABILI DEI TASSI”**

### ***A. TIPI DI ORGANIZZAZIONE BANCARIA***

- **SUDDIVISIONE DELLE  
FUNZIONI PER STATUTO**
- **DELEGHE SPECIFICHE**
- **NESSUNA PREVISIONE**

### ***B. FORME DI CONTROLLO***

- **MODELLI  
ORGANIZZATIVI**
- **SISTEMI INFORMATICI**

**E’ SUFFICIENTE TUTTO CIO’ PER GLI “APICALI”?**

# EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE SULLA INDIVIDUAZIONE DEI “SOGGETTI RESPONSABILI”

**- CASSAZIONE 46669/2011 -**

## **IMPUTAZIONE:**

**APPLICAZIONE DI:**

- 1. TASSI SUPERIORI ALLE DISP. NORMATIVE**
- 2. DELLA C.S.M. PER OTTENERE UN AUMENTO DEL TASSO EFFETTIVO (GRUPPO “DE MASI” – 1997/2002)**

## **IMPUTATI:**

- PRESIDENTI E LEG. RAPP. DI:**
  - 1. BANCA ANTONIANA VENETA;**
  - 2. BANCO DI ROMA;**
  - 3. B.N.L.;**
- FUNZIONARI;**
- DIRETTORI DI FILIALE**

***CONTESTATA L'APPLICAZ. STRUMENTALE CIRCOLARE 30.9.1996 E SUCCESS. DI BANCA D'ITALIA CHE ESCLUDEVANO LA C.M.S. DAI FATTORI DI CALCOLO DEL TASSO EFFETT. GLOB. DEGLI INTERESSI***

# 1° GRADO DI GIUDIZIO: TRIBUNALE DI PALMI

**REATO**



**C'E' ELEM.  
OGGETTIVO USURA:  
LA C.M.S. E' FATTORE  
POTENZIALM. PRODUTT.  
DI USURA**

**RESPONSABILITA'**



**NON C'E':  
ESISTE UNA ARTICOLAZ.  
CENTRALIZ. E SEMIAPICALE  
DEPUTATA ALLA DETERMINAZ  
DELLE CONDIZ. APPLIC. ALLA CLIENTELA  
- NE SONO ESTRANEI GLI IMPUTATI! -**

**SENTENZA**

**ASSOLUZIONE  
PER**

**NON AVER  
COMMESO  
IL FATTO**

**-MANCA  
L'ELEMENTO  
OGGETTIVO!! -**

**2° GRADO DI GIUDIZIO:  
CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA**

**REATO**



**C'E' ELEM.  
OGGETTIVO USURA:  
LA C.M.S. E' FATTORE  
POTENZIALM. PRODUTT.  
DI USURA**

**RESPONSABILITA'**



**NON C'E':  
MANCATA CONOSCENZA ED INTENZ.  
DI PRATICARE TASSI USURARI  
DEI PRESIDENTI E  
LEGALI RAPPRESENTANTI**

**SENTENZA**

**ASSOLUZIONE  
PERCHE'**

**IL FATTO NON  
COSTITUISCE  
REATO**

**- MANCA L'ELEM.  
SOGGETTIVO!!**

***P E R O':***

**LA CONDOTTA  
DI USURA  
VA RIFERITA  
ANCHE AGLI  
IMPUTATI!! -**

# CASSAZIONE: SENTENZA N. 46669/11 SEZ. II PENALE

## Principi di diritto

### **1. L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELL'USURA VALE SOLO DAL MAGGIO 2011: NON E' RETROATTIVO NEMMENO AI FINI PENALI (art. 2 c. 3 c. p.)**

*“La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione [del legislatore], denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.*

## **2. LE CIRCOLARI DELLA BANCA D'ITALIA NON HANNO ALCUN VALORE AI FINI DELL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE SULL'USURA (contra CASS. PEN. 12028/2010)**

*“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell'elemento oggettivo.*

*Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi [l'usura] di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sè particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.*

### **3. I PRESIDENTI O IL C.D.A. DELLE BANCHE SONO RESPONSABILI DELL'USURA** (fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando **non si poneva** un problema di usura nel comportamento delle banche)

*“E’ ravvisabile in capo al **presidente** o al **consiglio di amministrazione** un potere di controllo gestionale sull’attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statuari tali organismi sottordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente **responsabilità penale concorrente degli organi apicali** ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.*

*Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l’**errore** riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che oltre ad essere nota nell’ambiente bancario non rappresenta in se particolari difficoltà.*

*In mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all’epoca, che ritenesse illecita la prassi bancaria, sviluppatasi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei presidenti delle banche e non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari”.*

**LA RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI APICALI  
PER I TASSI USURARI NON E' ESCLUSA  
NONOSTANTE**

DISPOSIZIONI  
STATUTARIE

E

DELEGHE  
SPECIFICHE




COMPLESSITA'  
AZIENDALE

SISTEMI  
INFORMATICI  
DI CONTROLLO

**SONO IN CORSO NUMEROSE INDAGINI A CARICO DI “APICALI”**

**TIPO DI RESPONSABILITA’**

# SI DICE: LA RESPONSABILITA' DI QUESTI SOGGETTI



## E' RESPONSABILITA' OGGETTIVA

(situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso)

## IN CONTRASTO CON L'ART. 27 COSTITUZIONE



(principio della responsabilità per fatto proprio colpevole)

**UNICA VIA:**

**MIGLIORARE IL SISTEMA DI VIGILANZA  
SPECIALMENTE SUI SEGUENTI PUNTI:**

**COME  
EVITARE  
LA  
RESPONSAB.**

- **la commissione di massimo scoperto;**
- **le operazioni di importo elevato (per le quali il tasso soglia relativo è più basso);**
- **le operazioni di importo basso in presenza di oneri fissi;**
- **le operazioni con marcata stagionalità;**
- **i ribassi dei tassi d'interesse;**
- **i segmenti di mercato ove operano sia intermediari finanziari bancari sia non bancari;**

